



ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

N. 40 DEL 14/07/2020

OGGETTO:

DIVIETO DI SOSTA FINALIZZATA AL CAMPEGGIO E AL PERNOTTAMENTO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. DIVIETO NUDISMO, ABBANDONO RIFIUTI E ACCENSIONE FUOCHI

PREMESSO che il Comune di Vigone non dispone, nell'ambito del proprio territorio, di aree pubbliche attrezzate ed appositamente destinate per ospitare la sosta finalizzata al campeggio o pernottamento mediante caravan autocaravan, camper, roulotte o altri veicoli comunque denominati e attrezzati a scopo abitativi o di dimora;

CONSIDERATO che la sosta con caravan e l'attività di campeggio rappresenta un potenziale pericolo per la salute pubblica dovuto alle carenti condizioni igienico-sanitarie dovute a spargimento incontrollato di liquami, di materie fecali e di rifiuti, che direttamente o indirettamente si riversano sul suolo;

RILEVATO che la situazione sopra descritta, oltre a non essere consentita per i motivi riportati, comporta grave rischio di danno ambientale e notevoli rischi per la sicurezza e l'incolumità pubblica;

CONSIDERATO che le norme vigenti in materia di campeggio mediante l'utilizzo di caravan, autocaravan, camper, roulotte, veicoli comunque denominati e attrezzati e/o trasformati per il campeggio o per il pernottamento, tende o simili ne subordinano l'esercizio a specifica autorizzazione comunale condizionatamente al rispetto delle prescrizioni ed all'ottenimento dei pareri favorevoli da parte dell'ASL, del Comando dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale per quanto di loro competenza;

RAVVISATA pertanto la necessità, al fine di tutelare la pubblica salute e al fine di contrastare i rischi di danno ambientale, di vietare dalle ore 0:00 alle ore 24:00 di ogni giorno, qualsiasi forma di sosta su aree pubbliche, anche temporanea, finalizzata al campeggio o pernottamento, mediante l'utilizzo di caravan, autocaravan, camper, roulotte, veicoli comunque denominati e attrezzati e/o trasformati per il campeggio o per il pernottamento, tende o simili;

PREMESSO inoltre che le acque del torrente Pellice sono meta di balneazione da parte della popolazione vigonese e di quella dei paesi limitrofi;

ATTESO che in questi giorni sono previste delle precipitazioni piovose, anche a carattere temporalesco, che potrebbero causare, così come di già avvenuto per gli anni passati, la metamorfosi dell'alveo del torrente causando frane delle sponde, prive di guardrail e protezioni naturali; pertanto la morfologia delle sponde stesse è soggetta a continui cambiamenti ed il comune non dispone di mezzi idonei per eventuali interventi notturni;

VISTO il controllo effettuato dal personale di codesto ufficio che ha evidenziato più punti pericolosi per la circolazione stradale in notturna sulle strade adiacenti i corsi d'acqua principali;

CITTÀ DI VIGONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



RICHIAMATO l'art. 5 del D.P.R. 470/82 il quale stabilisce che alle amministrazioni comunali compete, con apposita ordinanza, la delimitazione delle zone non idonee alla balneazione ricadenti nel proprio territorio;

RICHIAMATA altresì la disciplina contenuta nel D.L. 10.05.2002, n. 92 (Differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione) convertito con modifiche nella legge 11.07.2002, n. 140;

RITENUTO di dichiarare momentaneamente la non balneabilità del litorale del torrente Pellice, dalle ore 19:00 alle ore 08:00 e quindi disporre il divieto di balneazione dal giorno 14/07/2020 al 01/10/2020;

RICHIAMATI:

- gli articoli 32 e 118 della Costituzione;
- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03.02.2020;
- il D.P.C.M. 4 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020;
- il D.P.C.M. 17 maggio 2020;
- il D.P.C.M. 11 giugno 2020;

RITENUTO indispensabile adottare misure più restrittive a salvaguardia e tutela della salute pubblica;

RILEVATA pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RILEVATO che, per la natura generale del presente atto, non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo;

VISTO l'articolo 50 del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la competenza in ordine all'adozione di ordinanza in materia di igiene e sanità;

RICHIAMATO l'art. 185 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 ad oggetto "Nuovo codice della strada" relativo alla circolazione e sosta dei caravan e l'art. 378 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 ad oggetto **"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" relativo agli impianti di smaltimento igienico sanitari;**

VISTA la lettera della Prefettura di Torino – Ufficio Territoriale del Governo in data 03/03/2020, prot. n. 39573 del 04/03/2020, registrata al protocollo dell'Ente al n. 0002332 del 04/03/2020, con cui è stata trasmessa la nota del Ministero dell'Interno n. 15350/117(2) Uff III – Prot. Civ, prot. n. 13132 del 02/03/2020, con la quale si sottolinea l'opportunità che i provvedimenti contingibili e urgenti adottati dal Sindaco, sia ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/00 che in base all'art. 50 del medesimo D.Lgs., siano preventivamente condivisi con le Prefetture territorialmente competenti;

VISTO il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante il "Codice della protezione civile", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018 ed entrato in vigore il 6 febbraio 2018;

CONSIDERATO che la suddetta normativa prevede, tra l'altro, all'art. 12, competenze del Comune ed attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;



RICHIAMATO l'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che tali provvedimenti devono essere preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione e domanda ad un apposito decreto ministeriale le definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana;

VISTO il decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 che definisce l'incolumità pubblica "l'integrità fisica della popolazione" e sicurezza urbana "un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale";

DATO ATTO che con nota prot. n. 0005994 del 14 luglio 2020 è stata effettuata alla Prefettura di Torino la comunicazione preventiva prevista dall'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

- 1) in tutte le aree pubbliche del territorio del Comune di Vigone, escluso l'area attrezzata di Via Villafranca, è vietata permanentemente, dalle ore 0:00 alle ore 24:00 di ogni giorno, la sosta in qualsiasi forma, anche temporanea, finalizzata al campeggio o al pernottamento ed effettuata con caravan, autocaravan, camper, roulotte, veicoli comunque denominati e attrezzati e/o trasformati per il campeggio o per il pernottamento, tende o simili;
- 2) il divieto di cui al punto 1 non si applica alle caravan ed autocaravan, camper, roulotte e veicoli comunque denominati al seguito delle attrezzature per spettacolo viaggiante, limitatamente al periodo di permanenza nel territorio comunale in occasione di sagre, feste ed altre manifestazioni autorizzate, a condizione che dimostrino il corretto smaltimento dei rifiuti e dei reflui fognari;
- 3) il divieto assoluto dell'esercizio della pratica di nudismo;
- 4) il divieto assoluto di abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- 5) il divieto assoluto di accendere fuochi liberi, con esclusione di barbecue con uso di carbonella o gas e l'obbligo di sorveglianza fino al completo spegnimento.

DEMANDA

– agli Agenti ed Ufficiali di Polizia Municipale e agli Agenti ed Ufficiali delle altre Forze di Polizia di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento;

AVVERTE

- che l'inosservanza alla presente ordinanza comporterà la denuncia dei trasgressori alla competente autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
- che ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, comma 14, e 7, commi 14 e 15, del D. Lgs 30/04/1992 n. 285 chiunque violi i divieti di cui alla presente ordinanza è soggetto, salvo il fatto non comporti una sanzione più grave, alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di cui al medesimo art. 7; qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione. La violazione della suddetta ordinanza potrà comportare altresì, come sanzione accessoria, il sequestro del veicolo utilizzato per l'infrazione del divieto di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 13 della legge 689/1981;
 - che, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/00 e salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni alla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro;

CITTÀ DI VIGONE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



- che in caso di trasgressione alla presente ordinanza l'amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità in ordine ad ogni possibile effetto dannoso sulla salute;

SI COMUNICHI

- mediante pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'ente;
- al Comando Polizia Locale e alla Stazione Carabinieri di Vigone;

AVVERTE

- che, ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Vigilanza sig. Marco Peiretti;
- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 07/08/1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i. il presente provvedimento è impugnabile con ricorso gerarchico avanti al Prefetto di Torino entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari (art. 29 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104) ovvero, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dal medesimo termine (art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

Vigone, 14/07/2020

IL SINDACO

Cav. Luciano ABATE

Documento firmato digitalmente a norma dell'art. 21 del D.Lgs. 82/05